



COMUNE DI CAPO D'ORLANDO

Città Metropolitana di Messina

COPIA ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA REGISTRO GENERALE

N. 48 del 24-04-2020

Oggetto: ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE E LA PROMOZIONE DELLA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI SULLE MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19- Integrazione e parziale modifica Ordinanza sindacale n.45 del 19 aprile 2020 .

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge 5 marzo 2020, n. 13 avente per oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19" pubblicato sulla G.U. n.45 del 23-2-2020);

Visto il D.P.C.M. del 10/04/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.97 del 11-04-2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Vista l' Ordinanza contingibile e urgente n. 16 del 11 aprile 2020 del Presidente della Regione Sicilia recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

Visto, in particolare, l'art. 2 che testualmente recita: L'efficacia delle disposizioni delle Ordinanze contingibili e urgenti n°5 del 13 marzo 2020, n°7 del 20 marzo 2020 (con la sola esclusione dell'articolo 3, comma 5, già abrogato), n°10 del 23 marzo 2020 e dell'articolo 3 della Ordinanza contingibile e urgente n°14 del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 3 maggio 2020. In considerazione del protrarsi della situazione di emergenza, continua altresì ad operare, fino al termine dello stato di emergenza, per come dichiarato dal Governo nazionale, il "Coordinamento per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19" già istituito con ordinanza contingibile e urgente n. 2 del 26 febbraio 2020";

Vista l' Ordinanza contingibile e urgente n. 17 del 18 aprile 2020 del Presidente della Regione Sicilia recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

Viste le proprie precedenti ordinanze sindacali n. 24 del 09/03/2020, n. 26 del 10/03/2020, n. 33 del 16/03/2020, n. 35 del 20/03/2020, n.40 del 03/04/2020, n.42 del 10/04/2020 e n. 44 del 15/04/2020;

Visto l'articolo 50 comma 5 del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i..

Visto l'ordinamento AA.EE.LL. vigente in Sicilia come integrato dalla L.R. n.48/1991;

Ribadisce e conferma il contenuto della ordinanza Sindacale n. 45 del 19 aprile 2020, modificando , come di seguito si riporta i punti . 7 e 11, e pertanto

ORDINA

Nel territorio del Comune di Capo d'Orlando hanno integrale efficacia le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020 e all'ordinanza contingibile e urgente n. 17 del 18 aprile 2020 del Presidente della Regione Sicilia.

Le disposizioni di cui alle ordinanze sindacali n. 24 del 09/03/2020, 26 del 10/03/2020, n. 33 del 16/03/2020, n. 35 del 20/03/2020, n. 40 del 03/04/2020, 42 del 10/04/2020 e n. 44 del 15/04/2020 si intendono richiamate ed ancora valide ed efficaci per le parti non contrastanti;
Per quanto sopra ed in esecuzione

DISPONE

1)E' consentita, in quanto riconducibile a "situazione di necessità" finalizzata a sopperire alle esigenze alimentari e ai lavori di manutenzione per la prevenzione degli incendi, l'attività non imprenditoriale necessaria per la conduzione di terreni agricoli e per la cura degli animali.

Per le finalità di cui al comma precedente, l'uscita nell'ambito del medesimo Comune o verso un Comune diverso da quello in cui attualmente si trova l'interessato, è consentita una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare, ovvero ad un soggetto all'uopo delegato.

È, altresì, autorizzata l'attività di manutenzione di aree verdi e naturali, pubbliche e private. Le attività di cui al presente articolo sono consentite solo nei giorni feriali.

2)È consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive, relazionali e/o motorie, con l'assistenza di un accompagnatore, compiere una uscita giornaliera di breve durata e in prossimità della propria abitazione.

3)Gli spostamenti con l'animale di affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della abitazione entro e non oltre i 300 metri.

4)È disposta la chiusura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, riportati negli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020, nei giorni domenicali e del 25 aprile e del 1° maggio. È fatta eccezione per le farmacie e per le edicole. Nelle rivendite di tabacchi è vietato l'uso di apparecchi di intrattenimento e per il gioco.

E', tuttavia, consentito nelle superiori giornate domenicali e festive il servizio di consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.

5)È consentita l'attività di manutenzione, di montaggio e di allestimento degli stabilimenti balneari, nonché la pulizia della spiaggia di pertinenza. L'impresa esecutrice è tenuta a garantire nelle aree di cantiere il rispetto delle normative di settore, il distanziamento sociale ed ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio, avendo anche cura di interdire l'accesso ai non addetti ai lavori.

6)E' limitata ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare l'uscita per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci.

Di modificare il punto 7) dell'Ordinanza Sindacale 45/2020 nel seguente modo:

7) "Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto.

E' consentito svolgere individualmente attività motoria, in prossimità della propria abitazione, e comunque non oltre i cinquecento metri dalla stessa, nel rispetto della distanza di almeno due metri da ogni altra persona;

8)E' consentito, nei mezzi di trasporto pubblico urbano, l'accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato al conducente del mezzo deve essere opportunamente delimitato.

9)E' inibito l'ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio, se provenienti da altri Comuni.

10)Rimangono interdetti alla fruizione i parchi, le aree gioco, le ville, i boschi, i giardini e ogni altro spazio pubblico.

Di Modificare il punto 11 dell'ordinanza sindacale 45 del 19 aprile 2020 nel seguente modo:

“11) Negli esercizi commerciali di vendita e distribuzione di generi alimentari, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1 lett. *dd*) del DPCM del 10 aprile 2020, gli operatori sono tenuti: a) all'uso costante di mascherina; b) all'utilizzo di guanti monouso”. Rispetto alla precedente stesura viene pertanto eliminato-“il frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante”.

”I clienti per accedere agli esercizi commerciali devono indossare la mascherina e possibilmente i guanti, quest’ultimi nel caso in cui il cliente ne sia sprovvisto devono essere messi a disposizione da parte dell’esercizio commerciale e indossati ed utilizzati all’interno del negozio (Nuova prescrizione inserita nella presente ordinanza) .

12)La presente ordinanza ha efficacia dal 25 aprile fino al 3 maggio 2020.

AVVISA

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall’art.650 del Codice Penale, se il fatto non costituisce reato più grave.

Per la violazione delle disposizioni della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota mediante:

-Pubblicazione all’albo Pretorio On-Line ed al sito istituzionale con indirizzo:

www.comune.capodorlando.me.it e che, oltre alle ordinarie procedure di pubblicazione, venga data la massima diffusione tramite i canali di comunicazione telematica dell’ente.

Che l’Ufficio Affari generali trasmetta copia della presente ordinanza:

-Al Comando Polizia Locale per gli adempimenti di competenza;

-Al Comando Stazione Carabinieri di Capo d’Orlando;

-Al Commissariato P.S. di Capo d’Orlando;

-Al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Capo d’Orlando;

-All’Asp di S. Agata Militello;

-Al Presidio del 118 di Sant’Agata di Militello;

-All’Ill.mo Prefetto di Messina;

-Al Presidente della Regione Siciliana;

-All’Assessorato Regionale della Salute;

-Alla Città Metropolitana di Messina;

Il Sindaco

F.to Dott. Ingrilli' Francesco
(Sottoscritto con Firma Digitale)

Firme autografe sostituite a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/1993. Originale firmato e custodito agli atti di questo Comune.

Il presente Atto, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa, viene pubblicato mediante affissione all’albo pretorio on line nel sito web istituzionale del Comune dal 24-04-2020 al 09-05-2020 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Il Messo Notificatore

F.to Sig. Micale Cono